

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-03-2014, n. 454

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2008, proposto da:

C.E., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bracci, con domicilio eletto presso -
Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso
dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio
Lupi 20;

per l'annullamento

- del provvedimento prot.n. 32174 del 23 novembre 2007 a firma del Responsabile del
Servizio Attività Economiche e Sportello Unico ad oggetto Archiviazione -
programma di **Miglioramento** **Agricolo** Ambientale relativo a Sanatoria
ampliamento per attività di apicoltura in Rosignano Marittimo Via Traversa Livornese,
Frazione Gabbro;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché
incognito.

e per il risarcimento del danno

alla prosecuzione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio della richiesta di
accertamento di conformità.

Commento [G.M.4]: Assenza doppia
conformità per insussistenza qualifica
imprenditore agricolo all'epoca dell'abuso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosignano Marittimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In forza di quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 64 del 1995, la ricorrente, imprenditrice **agricola** che svolge prevalentemente attività di apicoltura, in data 12 dicembre 2006 presentava al Comune di Rosignano Marittimo istanza per l'approvazione dell'allegato **programma** di **miglioramento** **agricolo** ambientale consistente nella sanatoria dell'annesso **agricolo** esistente, realizzato in deroga ai parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 3 per allevamento di animali minori, di cui al regolamento regionale n. 4 del 5 settembre 1977.

Con il provvedimento in epigrafe l'Amministrazione comunale comunicava l'archiviazione della pratica di sanatoria sul presupposto che "non è stata documentata la registrazione delle arnie presso la locale ASL oltre, ovviamente l'iscrizione dell'azienda presso la CC.I.AA." e rilevando la mancanza di conformità dell'opera abusivamente realizzata all'atto della sua esecuzione, non risultando i presupposti per ottenere una sanatoria edilizia sensi della L.R. n. 1 del 2005.

Avverso tale atto insorgeva la sig.ra C. chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 140 della L.R. n. 1 del 2005. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 64 del 1995. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per errore sui presupposti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

2. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 41 e 140 della L.R. n. 1 del 2005. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 3 della L.R. n. 64 del 1995. Eccesso di potere per errore sui presupposti ed illogicità manifesta.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014, dopo il rituale deposito di memorie, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

In sintesi la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe errato nel richiedere tra i presupposti necessari all'approvazione, il possesso di requisiti soggettivi quali l'iscrizione alla Camera di Commercio e la registrazione degli alveari presso la competente Azienda sanitaria locale, atteso che il **programma** di **miglioramento** **agricolo** ambientale, predisposto ai sensi delle prescrizioni della L.R. n. 64 del 1995 non richiederebbe altro requisito se non quello di essere imprenditore **agricolo** ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. In ogni caso, prima di disporre l'archiviazione della pratica sarebbe stata necessaria l'espressione del parere in ordine alle requisiti di legittimità richiesti da parte della Regione e, comunque, il Comune avrebbe avuto l'obbligo di proseguire l'istruttoria della pratica edilizia avvalendosi dello strumento della cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale".

La tesi non può essere condivisa.

L'art. 41 della L.R. n. 1 del 2005, dopo aver stabilito che la costruzione di nuovi annessi **agricoli** è soggetta all'approvazione da parte del comune del **programma** aziendale, presentato dall'imprenditore **agricolo**, con la dimostrazione che la realizzazione è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda **agricola**, precisa, al comma 5, che "Gli annessi **agricoli** destinati all'**agricoltura**, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori **agricoli**, possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell'articolo 39".

L'abuso edilizio di cui trattasi rientrando tra quelli disciplinati dalla L.R. n. 53 del 2004 (e, quindi non di opere e interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, ex art. 140 della L.R. n. 1 del 2005) era stato già ritenuto non sanabile dal Comune.

Rileva, infatti, l'amministrazione che, con Provv. n. 672 del 27 settembre 2007, era stata respinta un'istanza di condono edilizio relativa ai medesimi manufatti oggetto del **programma** di **miglioramento** ambientale e che tale atto, pur portato a conoscenza della ricorrente, non è stato mai impugnato.

Le opere in questione erano state iniziate nel 2001 e terminate nell'aprile 2002, quando ancora non esisteva un'azienda **agricola**, come risulta dalla stessa relazione prodotta all'amministrazione dal tecnico di parte.

Dunque, come comunicato all'interessata, l'istanza era sprovvista della dimostrazione della cosiddetta doppia conformità, in quanto, al momento di inizio dell'attività, nonché della presentazione della domanda, non esisteva l'iscrizione alla Camera di commercio, avvenuta solo in data 21 dicembre 2006, né la denuncia alla ASL competente del possesso degli alveari, atteso che tale attività risultava espletata solo per hobby.

Peraltro, il Comune formulava in proposito un quesito alla Regione Toscana che, con nota del 27 settembre 2007, rappresentava la non ammissibilità dello svolgimento dell'attività agrituristica in locali con destinazione non **agricola** e per la sanatoria edilizia ribadiva la necessità della doppia conformità.

Tali condizioni non erano ottemperate dalla ricorrente e, pertanto, legittimo si palesa il

diniego opposto dal Comune alla sua istanza.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore